

VALENTINO

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Valentino S.p.A.



SOMMARIO

1 INTRODUZIONE	3
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2 LAVORO ETICO E DIRITTI UMANI	4
2.1 DIRITTI UMANI	4
2.2 LAVORO MINORILE	4
2.3 LAVORO ILLEGALE E SFRUTTAMENTO	4
2.4 DISCRIMINAZIONE, ABUSO E MOLESTIE	5
2.5 RAPPORTI E CONTRATTI DI LAVORO	5
2.6 RETRIBUZIONE, BENEFIT E ORARIO DI LAVORO	6
2.7 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	6
2.8 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	7
3 RISPETTO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	7
3.1 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	7
3.2 BENESSERE ANIMALE	7
3.3 EMISSIONI E CONSUMI ENERGETICI	8
3.4 GESTIONE DEI RIFIUTI	8
3.5 PRELIEVI E SCARICI IDRICI	8
3.6 CIRCOLARITÀ	8
4 RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO E DI PROCESSO	8
4.1 REQUISITI SU MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI	8
4.2 TRACCIABILITÀ	9
4.3 COMPLIANCE E SICUREZZA CHIMICA DI PRODOTTO	9
4.4 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE	10
5 INTEGRITÀ ED ETICA AZIENDALE	10
5.1 INTEGRITÀ, TRASPARENZA E RISPETTO DELLE LEGGI	10
5.2 ANTICORRUZIONE	10
5.3 CONFLITTO DI INTERESSE	10
5.4 ANTIRICICLAGGIO	11
5.5 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DEI DATI	11
5.6 TUTELA DELLA CONCORRENZA	11
5.7 PROTEZIONE DEL MADE IN ITALY	11
6 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E NON CONFORMITÀ	12
7 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI E CONTATTI DI RIFERIMENTO	12
8 MODULO DI ACCETTAZIONE	13

1 INTRODUZIONE

Valentino, in linea con la propria cultura aziendale, si impegna ad adottare un approccio responsabile con l'intento di generare un impatto positivo per l'ambiente e per le persone.

Un percorso, quello di integrazione della sostenibilità nella visione aziendale, che nasce dai valori di rispetto, integrità ed empatia, che sono alla base dei rapporti che l'azienda promuove lungo l'intera catena del valore.

La definizione di sostenibilità è complessa e in continua evoluzione. Ai fini del presente Documento si fa riferimento a quanto proposto dal Global Compact delle Nazioni Unite, che definisce la sostenibilità della filiera come la gestione degli impatti sociali, ambientali ed economici, e l'incoraggiamento di buone pratiche di governance lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti¹. La gestione responsabile dei processi di approvvigionamento lungo la catena di fornitura di Valentino implica quindi la promozione e lo stimolo di comportamenti e pratiche di responsabilità sociale e ambientale da parte dei propri Fornitori.

Definire un Codice di Condotta dei Fornitori significa non solo impegnarsi nella gestione delle tematiche di sostenibilità che riguardano la propria filiera, ma anche avviare un processo di valutazione e gestione dei rischi che la caratterizzano.

Il presente documento richiama integralmente i principi contenuti nel Codice Etico Valentino disponibili presso la sezione di Corporate Information del sito valentino.com ([Codice Etico](#)) e ne costituisce un'applicazione operativa con riferimento specifico alla filiera di fornitura di Valentino.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori (nel seguito anche "Codice") si applica a tutti i Fornitori di Valentino S.p.A. e delle sue controllate (di seguito anche "Valentino"), ovvero a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi facenti parte della catena di approvvigionamento di Valentino (di seguito, i "Fornitori"), ivi compresi servizi IT, servizi generali, acquisti indiretti, servizi di lavorazione, etc.

Agire in conformità al presente Codice implica il rispetto e la conformità alle leggi nazionali, internazionali e degli standard di settore, e non può in alcun modo comportare violazioni delle norme vigenti nei Paesi in cui opera il Gruppo. Nel caso in cui emergano difformità tra i contenuti del Codice e quanto previsto dalla normativa locale, i Fornitori sono invitati ad applicare la norma più stringente.

I Fornitori sono tenuti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Codice da parte di Dipendenti, Collaboratori e dei subFornitori², nella misura in cui questi siano coinvolti nella catena di fornitura di beni e/o servizi per Valentino, dandone adeguata informativa a Valentino.

A tal proposito, i Fornitori di Valentino sono tenuti a comunicare preventivamente la lista dei potenziali subFornitori per sottoporli ad approvazione da parte di Valentino.

A conferma della propria adesione, i destinatari sono tenuti a firmare il Modulo di Accettazione presente nel documento corrente o, alternativamente, se disposto da Valentino, a sottoscrivere specifica clausola contrattuale.

1. United Nations Global Compact – Supply Chain Sustainability: A practical guide for continuous improvement, Second edition

2. Per subFornitore si intende l'impresa di prodotti e/o servizi incaricata dal Fornitore diretto di contribuire alla realizzazione di prodotti e/o servizi ad esso affidati da Valentino

2 LAVORO ETICO E DIRITTI UMANI

Valentino riconosce il valore fondamentale e imprescindibile del rispetto dei diritti umani da parte di tutti i soggetti coinvolti nella propria catena produttiva. Per questo motivo è importante che anche i Fornitori rispettino elevati standard e siano conformi alle leggi vigenti in materia di rispetto dei diritti umani e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, incentivando pratiche etiche, lo sviluppo delle persone e il miglioramento delle condizioni di lavoro, e condannando allo stesso tempo tutte le forme di discriminazione, schiavitù moderna, lavoro minorile, e sfruttamento.

2.1 DIRITTI UMANI

I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività agendo sempre nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti dei lavoratori, così come espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nelle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nonché nelle disposizioni di legge applicabili.

Fatta salva la responsabilità minima imprescindibile di non violare i diritti altrui, i Fornitori sono invitati a promuovere e sostenere il miglioramento delle condizioni dei propri Dipendenti³. Tale impegno deve essere adeguato alla dimensione, alla natura, al contesto delle attività, nonché alla gravità del rischio di impatti negativi in tema di diritti umani.

Complessivamente, i Fornitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente le normative locali, le leggi internazionali e quanto previsto dai regolamenti prescritti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

2.2 LAVORO MINORILE

È severamente vietato ai Fornitori avvalersi di qualsiasi forma di lavoro minorile.

In particolare, nessun minore può lavorare per nome e/o per conto dei Fornitori se non ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e non ha raggiunto l'età minima di ammissione al lavoro, così come stabilita dalle Convenzioni fondamentali dell'ILO⁴, fatto salvo quanto previsto ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Paese di riferimento.

Il tipo di lavoro, le mansioni e le condizioni lavorative dei Dipendenti di età inferiore a 18 anni ("Lavoratori Giovani") devono essere conformi alla legge e non devono in alcun modo rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza fisica, mentale, morale e sociale dei Lavoratori Giovani⁵.

I minori di 18 anni di età non devono lavorare in orario straordinario e/o notturno, e non devono essere esposti ad attività pericolose o che potrebbero compromettere la loro sicurezza e integrità morale.

I Fornitori possono promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro e la crescita professionale dei giovani attraverso programmi formativi, quali apprendistato e tirocini, purché questi siano leciti e gestiti conformemente alla normativa applicabile.

2.3 LAVORO ILLEGALE E SFRUTTAMENTO

Nel rapporto con i lavoratori, e indipendentemente dalla tipologia contrattuale del lavoratore, i Fornitori sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme di legge vigenti, evitando di avvalersi e avvantag-

3. Per Dipendente si intende qualsiasi persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla mansione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il personale impiegato negli uffici o addetto alla produzione, i collaboratori a progetto, i lavoratori stranieri, i telelavoratori, i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori temporanei e/o stagionali, i tirocinanti e/o apprendisti e/o stagisti) contribuisce all'attività dell'impresa

4. In conformità con la Convenzione ILO n. 138 sull'età minima di impiego

5. In conformità con la Convenzione ILO n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile

giarsi di qualsiasi forma di lavoro illegale, forzato⁶, abusivo, di sfruttamento, di schiavitù moderna⁷, e di traffico di esseri umani. I Fornitori devono altresì astenersi dall'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno, nonché dei visti o permessi di lavoro richiesti nei Paesi dove vengono effettuate le prestazioni.

Per quanto riguarda Lavoratori Migranti⁸, i Fornitori e i suoi subFornitori garantiscono che gli stessi non siano discriminati e beneficino di una protezione adeguata secondo le leggi del lavoro vigenti. In particolare, i Fornitori devono garantire l'accesso a benefici adeguati in materia di salute e protezione sociale e rappresentanza dei lavoratori, pagare regolarmente e tempestivamente il lavoratore e, se previsto, garantire alloggi adeguati dandone relativa informativa a Valentino

Tutti i lavoratori hanno il diritto di accettare o rinunciare al proprio posto di lavoro. È vietato operare restrizioni alla libertà di movimento dei lavoratori, trattenere copia originale dei loro documenti e richiedere pagamenti a titolo di deposito o cauzione come condizione dell'impiego.

2.4 DISCRIMINAZIONE, ABUSO E MOLESTIE

I Fornitori si impegnano a eliminare qualsiasi forma di discriminazione o trattamento preferenziale basati su età, origine razziale ed etnica, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, credenze religiose, genere, orientamento sessuale, identità di genere, invalidità fisiche e psichiche e qualsiasi altra caratteristica personale non attinente alla sfera lavorativa⁹.

I Fornitori sono tenuti a promuovere la parità retributiva tra lavoratori uomini e donne per mansioni equiparabili¹⁰, e ad assicurare ai propri Dipendenti l'accesso all'occupazione, alla formazione, alla maternità/paternità senza alcuna forma di discriminazione. In tal senso, i Fornitori sono quindi chiamati ed incoraggiati ad adottare politiche volte a favorire la parità di genere nelle procedure e pratiche di assunzione, promozione, formazione e retribuzione dei propri Dipendenti e a promuovere attivamente la diversità e l'inclusione all'interno della propria organizzazione, monitorando i progressi in tali ambiti e fornendo formazione sulle specifiche tematiche di genere nel rispetto di tutte le normative all'uopo applicabili.

I Fornitori sono tenuti a trattare i propri Dipendenti con equità, rispetto e dignità, astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano costituire forme di abuso fisico, verbale, psicologico, sessuale¹¹ o d'altro tipo, nonché qualunque forma di intimidazione. Il Fornitore promuove la segnalazione di queste casistiche mettendo a disposizione dei propri Dipendenti un sistema di segnalazione dei casi di discriminazione, in modo da assicurarne una pronta gestione.

2.5 RAPPORTI E CONTRATTI DI LAVORO

I Fornitori sono tenuti a presentare ai propri Dipendenti e Collaboratori un contratto di lavoro scritto in modo chiaro e, se del caso, tradotto in una lingua agli stessi comprensibile e giuridicamente vincolante. I Fornitori sono altresì tenuti a registrare e proteggere le informazioni sui contratti stipulati con i propri Dipendenti, come il tipo di contratto, l'orario di lavoro e la retribuzione, e a garantire che i Dipendenti abbiano accesso alle relative informazioni registrate.

I Fornitori sono tenuti a rispettare il diritto alla privacy dei propri Dipendenti, come previsto dalla legge. In particolare, come requisito minimo, i dati dei Dipendenti devono essere mantenuti riservati e personali, e le informazioni sensibili devono essere rese accessibili solo al personale autorizzato e deve essere impedito il loro utilizzo per scopi discriminatori o altri scopi non conformi alla legge.

6. In conformità con la Convenzione ILO n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato e con la Convenzione n. 29 sul lavoro forzato

7. Nel rispetto della legge del Regno Unito "Modern Slavery Act 2015"

8. In conformità con la Convenzione ILO n. 97 sui Lavoratori Migranti

9. In conformità con la Convenzione ILO n. 111 sulla discriminazione (Lavoro e Occupazione)

10. In conformità con la Convenzione ILO n. 100 sulla parità di retribuzione

11. In conformità con la Convenzione ILO n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

2.6 RETRIBUZIONE, BENEFIT E ORARIO DI LAVORO

I Fornitori sono tenuti a retribuire i propri Dipendenti e Collaboratori conformemente a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia e dai contratti collettivi scelti - adeguati e corrispondenti alle mansioni lavorative concretamente svolte - in ciascuno dei Paesi in cui operano.

I Fornitori devono corrispondere ai propri Dipendenti e Collaboratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del loro lavoro e in ogni caso sufficiente ed adeguata a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e di standard di vita rispettosi della dignità dell'individuo. I salari, infatti, devono essere adeguati al costo della vita, alle esigenze di base del dipendente e ai parametri di mercato. I salari devono essere sufficienti a soddisfare le esigenze di base dei Dipendenti e fornire loro un reddito adeguato a tale scopo, anche tenendo conto dei salari minimi eventualmente stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi.

I Fornitori sono tenuti a retribuire i Dipendenti per le ore lavorate, compresi gli straordinari e gli eventuali accordi di retribuzione aggiuntiva, in conformità ai contratti di lavoro individuali e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali applicabili.

I Fornitori sono inoltre tenuti a garantire tutti i benefici previsti dalla legge, compresi, ma non solo, il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo, il congedo parentale, il congedo annuale e le ferie, così come sancito dalla legge nonché dai contratti collettivi adottati.

I Fornitori sono tenuti a emettere una busta paga per ogni periodo lavorato, indicando chiaramente le componenti della retribuzione, compresi gli importi esatti di salari, benefit, incentivi o bonus ed eventuali detrazioni. Non sono ammesse detrazioni dal salario come misura disciplinare o per motivi non previste dalla legge nazionale senza l'autorizzazione del lavoratore interessato. Tutte le misure disciplinari devono essere registrate.

I salari devono essere pagati puntualmente e per intero.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, in aggiunta al pagamento dei dovuti straordinari, i Fornitori sono tenuti ad agire in ottemperanza alle norme e ai regolamenti vigenti, concedendo la possibilità di usufruire dei giorni di ferie, di riposo e di qualsiasi permesso o congedo a loro spettante nelle misure consentite dalla legge e dai contratti collettivi adottati¹².

In generale, il lavoro regolare non dovrebbe superare le 48 ore settimanali e quello straordinario le 12 ore settimanali, salvo eccezioni per carichi di lavoro particolari. I Fornitori, inoltre, si impegnano a garantire ai Dipendenti un riposo minimo di ventiquattro ore ogni sette giorni consecutivi di lavoro, salvo eccezioni specifiche¹³.

2.7 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I Fornitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza e ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sicuro, igienico e salutare, in considerazione del settore in cui operano e nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti ed applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I Fornitori si impegnano a valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, a mettere in atto adeguate misure per la mitigazione dei fattori di rischio e a definire opportuni ruoli per la gestione del rischio, incluso un responsabile per la salute e sicurezza.

Qualora l'attività di fornitura preveda l'accesso presso i siti Valentino, i Fornitori si impegnano a rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza trasmesse e a comunicare l'introduzione di rischi aggiuntivi legati alla loro attività.

12. In conformità con la Convenzione ILO n.1 sulla durata del lavoro (industria); con la Convenzione ILO n. 30 sulla durata del lavoro (commercio e uffici); con la Convenzione ILO b. 47 sulle 40 ore settimanali; e con la Raccomandazione n. 116 sulla riduzione dell'orario di lavoro

13. In conformità con la Convenzione ILO n. 14 sul riposo settimanale

Al fine di ridurre i rischi di incidenti, infortuni e malattie, i Fornitori sono tenuti altresì a dotare Dipendenti e Collaboratori dell'attrezzatura più adeguata allo svolgimento delle mansioni, inclusi i dispositivi di protezione individuale. I dispositivi individuali devono essere forniti gratuitamente dal Fornitore e il loro stato monitorato periodicamente secondo quanto previsto dalla legge¹⁴.

I Fornitori, inoltre, devono fornire ai propri Dipendenti, senza costi aggiuntivi, un'adeguata formazione sulla sicurezza.

2.8 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I Fornitori, in conformità alle leggi vigenti, sono tenuti a riconoscere e rispettare il diritto dei dipendenti di associarsi, organizzare o aderire a un'organizzazione sindacale e di negoziare contratti collettivi in modo legittimo senza subire interferenze, sanzioni, discriminazioni, molestie o ritorsioni¹⁵. I Fornitori sono inoltre tenuti ad assumere un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti delle attività sindacali.

3 RISPETTO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il rispetto per l'ambiente è un valore chiave per Valentino, che si impegna a proteggere il pianeta per le generazioni future riducendo progressivamente la propria impronta ambientale e a minimizzare gli effetti diretti e indiretti lungo l'intera catena del valore, dalle materie prime alla distribuzione dei prodotti.

3.1 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Ai Fornitori è richiesto di garantire l'ottenimento e il mantenimento di tutte le licenze, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni ambientali richieste dalle disposizioni di legge. I Fornitori sono altresì tenuti al rispetto della legislazione vigente in materia di protezione ambientale e prevenzione dei reati ambientali e ad impegnarsi ad adottare il principio precauzionale in relazione alla gestione delle proprie attività e operazioni.

I Fornitori sono inoltre incoraggiati a impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi causati dalle proprie attività e operazioni e ad adottare un sistema di gestione ambientale per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e la protezione della biodiversità.

3.2 BENESSERE ANIMALE

I Fornitori sono tenuti a rispettare la dignità degli animali in tutte le fasi della loro vita, rispettando i regolamenti e le legislazioni applicabili e ripudiando qualsiasi pratica di allevamento e/o raccolta crudele, maltrattamenti e altre attività lesive, conformemente a quanto stabilito dalle Five Freedoms¹⁶ e dal Terrestrial Code della World Organization for Animal Health (WOAH). Nell'approvvigionamento di materiali di origine animale, i Fornitori si impegnano a prediligere fonti certificate in accordo a standard di benessere animale e a promuovere l'adozione di buone prassi di gestione degli animali.

È richiesto ai Fornitori di svolgere le proprie attività in ottemperanza alla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione (CITES), alla IUCN Red list¹⁷ e alle altre regolamentazioni nazionali ed internazionali in materia di specie a rischio estinzione.

I Fornitori si impegnano a mantenere e fornire sotto richiesta di Valentino e in considerazione degli obblighi doganali, informazioni relative ai prodotti e ai materiali.

14. In conformità con la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza sul lavoro

15. In conformità con la Convenzione ILO n. 87 sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione di organizzazione, con la Convenzione ILO n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva e con la Convenzione ILO n. 154 sulla contrattazione collettiva

16. Five Freedoms of Animal Welfare by the Farm Animal Welfare Council

17. [IUCN Red List of Threatened Species](#)

3.3 EMISSIONI E CONSUMI ENERGETICI

I Fornitori sono incoraggiati a misurare e tenere traccia dell'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo, ove possibile, fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili.

Consapevole che l'impatto ambientale dei prodotti è generato da tutte le fasi della filiera a monte, Valentino incoraggia i propri fornitori ad impegnarsi verso riduzione della propria impronta ambientale, contenendo i consumi energetici e migliorando l'efficienza delle loro operazioni con l'obiettivo di ridurre le relative emissioni di gas serra in atmosfera secondo quanto stabilito dagli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni.

3.4 GESTIONE DEI RIFIUTI

I Fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, assicurando il loro corretto trattamento, conservazione, trasporto e smaltimento. In particolare, i Fornitori sono tenuti ad essere in possesso delle informazioni relative al trattamento, trasporto e destinazione dei rifiuti generati in tutte le fasi del processo produttivo. Inoltre, si incoraggiano i Fornitori ad adottare misure volte a incentivare la differenziazione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

3.5 PRELIEVI E SCARICI IDRICI

È richiesto ai Fornitori di adottare pratiche responsabili nell'utilizzo delle risorse idriche. Questo implica non solo una gestione conforme alle normative vigenti, ma anche un impegno attivo nell'implementare misure adeguate per la riduzione dei prelievi, il riciclo delle acque e il miglioramento complessivo nella gestione degli scarichi per assicurare di non impattare negativamente l'ambiente anche nel rispetto dei requisiti sulle sostanze chimiche pericolose come descritti nel Paragrafo 4.4 del presente documento.

3.6 CIRCOLARITÀ

Valentino promuove l'adozione di pratiche di circolarità atte a minimizzare gli sprechi e gli impatti ambientali e ad incrementare la riduzione, il riutilizzo e il riciclo delle risorse utilizzate nei processi produttivi.

Valentino incoraggia quindi i propri Fornitori a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riutilizzo e il riciclo delle risorse lungo tutti i processi di produzione.

4 RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO E DI PROCESSO

Valentino si impegna verso obiettivi sempre più ambiziosi relativi a materiali, prodotti e processi, al fine di promuovere l'utilizzo di buone pratiche in ambito ambientale, sociale e di qualità a tutti i livelli della catena di approvvigionamento.

4.1 REQUISITI SU MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI

Valentino predilige materiali di qualità e che siano allo stesso tempo rispettosi delle condizioni sociali dei lavoratori che contribuiscono alla loro realizzazione e a ridotto impatto ambientale. Per questo motivo Valentino ha l'obiettivo di integrare "materiali preferibili" nelle proprie collezioni e richiede ai Fornitori di impegnarsi a sviluppare e proporre articoli in linea con tale impegno.

Per "materiali preferibili" Valentino intende materiali che siano stati forniti:

- nel rispetto dei principi descritti in questo documento in materia sociale, ambientale e di integrità di business;
- nel rispetto dei requisiti di conformità prodotto e della PRSL di Valentino (come da paragrafo 4.3);

- nel rispetto dei requisiti sull'utilizzo di sostanze chimiche pericolose identificate dalla MRSL di Valentino (come da paragrafo 4.4);
- assicurando che i materiali e prodotti forniti non siano causa di deforestazione in accordo con le normative vigenti (e.g. EUDR – European Deforestation Regulation 2023/1115);
- che siano stati prodotti in accordo con standard di certificazione di prodotto e di processo riconosciuti internazionalmente.

Valentino riconosce come riferimenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i criteri adottati da Textile Exchange sui materiali, gli standard di certificazione aziendali SA8000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 e gli standard specifici di settore (quali, ad esempio, FSC, OEKO TEX, Leather Working Group, ICEC tracciabilità).

Infine, Valentino riconosce la misurazione della Carbon Footprint e la messa a punto di piani di decarbonizzazione di prodotto come importanti strumenti di riduzione dell'impronta di carbonio dei prodotti e materiali forniti ed incentiva quindi i propri Fornitori ad impegnarsi in tal senso e a informare Valentino dei risultati ottenuti.

4.2 TRACCIABILITÀ

Al fine di permettere a Valentino di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli standard richiesti durante tutte le fasi della catena produttiva, nonché di valutare eventuali rischi sociali ed ambientali connessi ai materiali e prodotti offerti, i Fornitori si impegnano a garantire la tracciabilità dei prodotti, di ogni componente e di tutte le fasi di lavorazione degli stessi.

Nello specifico, su richiesta di Valentino, i Fornitori si impegnano a comunicare le informazioni inerenti ai siti di produzione e lavorazione dei prodotti, materiali e componenti e ad ingaggiare i propri subFornitori a condividere le stesse informazioni sugli attori a monte della filiera.

I Fornitori garantiscono a Valentino la possibilità di effettuare le opportune verifiche sulle informazioni relative alla tracciabilità dei materiali direttamente o tramite terzi.

4.3 COMPLIANCE E SICUREZZA CHIMICA DI PRODOTTO

Valentino si impegna ad offrire ai consumatori finali prodotti pregiati che soddisfino standard elevati in termini di qualità e sicurezza e chiede ai suoi Fornitori di collaborare a tal fine.

I Fornitori, consapevoli del carattere internazionale della distribuzione dei prodotti di Valentino, devono, in ogni circostanza, rispettare le leggi e le normative vigenti, siano esse internazionali, comunitarie, nazionali e/o locali in materia di utilizzo di sostanze pericolose o ristrette.

In particolare, i Fornitori sono tenuti all'osservanza della direttiva REACH¹⁸ e dell'elenco di sostanze vietate e ristrette da Valentino ed indicate nella Product Restricted Substances List (PRSL).

Le sostanze chimiche il cui utilizzo è espressamente vietato ai sensi della PRSL non devono essere usate nei processi produttivi. Qualora si manifesti la presenza di impurità o tracce di tali sostanze, le relative quantità non possono in ogni caso superare i limiti di formulazione previsti dalla PRSL Valentino.

I Fornitori saranno tenuti ad eseguire i test chimici richiesti da Valentino per accertare la conformità dei materiali e/o dei prodotti in fase di lavorazione e dei prodotti finiti commissionati ai Fornitori.

Valentino inoltre, a tale scopo, si riserva di effettuare in qualsiasi momento ogni ulteriore test chimico ritenuto utile e/o necessario all'accertamento della conformità e di richiedere registri/inventari aggiornati delle sostanze pericolose utilizzate.

¹⁸. Registration, Evaluation, Authorisation, and restriction of Chemicals

4.4 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Valentino si impegna ad eliminare le sostanze chimiche pericolose dalla propria filiera a monte, per questo motivo ha adottato una Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) che coincide con la MRSL ZDHC¹⁹ nell'ultima versione applicabile, che identifica le sostanze il cui uso intenzionale nei processi produttivi è vietato. I fornitori si impegnano quindi a non utilizzare le sostanze indicate nella MRSL ZDHC e a collaborare con Valentino al fine di rimuovere tali sostanze dalla filiera. I Fornitori garantiscono a Valentino la possibilità di effettuare le opportune verifiche direttamente o tramite terzi.

5 INTEGRITÀ ED ETICA AZIENDALE

Valentino si impegna a svolgere le proprie attività nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi del cliente, dei dipendenti, dei partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui il Gruppo è presente con le proprie attività.

5.1 INTEGRITÀ, TRASPARENZA E RISPETTO DELLE LEGGI

I Fornitori sono tenuti ad agire con integrità, condividendo i principi di Valentino, rispettando gli impegni contrattuali nonché tutte le disposizioni di legge applicabili nel contesto in cui gli stessi Fornitori operano.

I Fornitori sono altresì tenuti a tenere, in ambito fiscale, condotte non elusive ai dettati normativi applicabili e/o in contrasto con i principi che ispirano l'ordinamento fiscale nazionale ed internazionale.

Qualora i Fornitori dovessero riscontrare discrepanze tra le disposizioni del presente Codice e altre leggi o regolamenti applicabili, sono tenuti ad attenersi agli standard più stringenti nel rispetto della legislazione vigente e a segnalare tempestivamente a Valentino tale evenienza tramite i riferimenti di cui alla sezione 7.

Al fine di mantenere la trasparenza e la fiducia nei rapporti commerciali, i Fornitori si impegnano a comunicare a Valentino informazioni chiare e precise relativamente ai metodi e alle risorse utilizzate, nonché ai siti di produzione e alle caratteristiche dei prodotti o servizi forniti, astenendosi dal condividere informazioni fuorvianti.

5.2 ANTICORRUZIONE

È fatto divieto ai Fornitori di attuare qualsiasi modalità di corruzione attiva (offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità) o corruzione passiva (accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità) a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e a soggetti privati, inclusi i Dipendenti di Valentino.

Gli atti di cortesia sono consentiti, purché di modico valore ed effettuati nel rispetto della normativa eventualmente applicabile e comunque tali da non comportare il rischio che si verifichi un'influenza indebita di qualsiasi natura.

5.3 CONFLITTO DI INTERESSE

Si definisce conflitto di interesse la condizione che si verifica allorché risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio del proprio potere decisionale,

¹⁹. ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals

possono interporre interessi propri (finanziari, economici o altri interessi personale) o dei loro familiari in conflitto con gli interessi della società stessa.

I Fornitori sono tenuti a sottrarsi a qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, reale o parziale, segnalando qualunque circostanza che possa dare luogo a favoritismi illegittimi, pratiche collusive, di corruzione o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse che possano coinvolgere Dipendenti di Valentino.

5.4 ANTIRICICLAGGIO

Valentino condanna qualsiasi forma di attività criminosa, nonché fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio, e richiede ai propri Fornitori di adottare ogni misura e procedura necessaria ad evitare che le attività da loro svolte possano essere utilizzate come veicolo di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

5.5 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DEI DATI

I Fornitori riconoscono espressamente che i marchi riportati sui prodotti Valentino e di cui Valentino è titolare e/o legittima licenziataria hanno conseguito nel settore della moda un particolare prestigio ed un'immagine di alto livello. Pertanto i Fornitori si obbligano a non compiere atti che possano, a qualunque titolo, recare discredito o diminuire il prestigio o l'immagine di tali marchi e, in generale, i Fornitori devono agire nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di Valentino e di ogni altro titolare di qualsiasi diritto simile, astenendosi dal porre in essere qualunque condotta finalizzata alla contraffazione, alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera altrui.

I Fornitori sono tenuti ad adottare qualsiasi misura necessaria a garantire la confidenzialità delle informazioni e dei dati ricevuti da Valentino o acquisiti durante lo svolgimento delle attività, siano essi dati riservati o informazioni personali, e ad utilizzare tali informazioni soltanto durante l'espletamento degli incarichi conferiti.

Resta inteso che le informazioni, le specifiche tecniche, i disegni e i progetti costituiscono know-how e segreti industriali di proprietà esclusiva di Valentino; pertanto, i Fornitori si impegnano a non divulgare a terzi alcuna informazione riservata concernente Valentino anche successivamente alla terminazione dei servizi di fornitura.

5.6 TUTELA DELLA CONCORRENZA

Valentino persegue i propri obiettivi di mercato agendo nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza all'interno dei Paesi in cui opera, astenendosi dal porre in essere e/o incentivare comportamenti che possano restringere, distorcere o impedire la libera concorrenza.

I Fornitori, allo stesso modo, hanno il dovere di rispettare le leggi applicabili in materia di concorrenza sleale, evitando di attuare pratiche commerciali scorrette.

In particolare, è fatto divieto ai Fornitori di condividere informazioni commercialmente sensibili in loro possesso e relative a concorrenti di Valentino.

5.7 PROTEZIONE DEL MADE IN ITALY

Valentino ritiene essenziale la tutela del Made in Italy, con particolare riferimento alla salvaguardia della cultura artigianale e creativa italiana. I Fornitori sono dunque tenuti a contrastare la falsificazione e garantire la legittima apposizione dell'indicazione «Made in Italy» sui prodotti.

6 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E NON CONFORMITÀ

L'osservanza da parte dei Fornitori del presente Codice deve considerarsi vincolante al pari di eventuali obbligazioni contrattuali.

I Fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'indirizzo valentinospa.operations@cert.valentino.com con trasparenza e integrità ogni eventuale ispezione o comunicazione di futura ispezione ricevuta da enti e/o autorità di controllo (non disposta da Valentino nel proprio piano di monitoraggio e audit) nonché ogni accertamento di violazione dei requisiti del Codice, unitamente alla notifica trasmessa al Fornitore da parte dei suddetti organi di controllo. Il Fornitore è altresì tenuto a comunicare il piano di azione programmato in caso di eventuale accertamento di violazione.

Al fine di verificare la conformità alle disposizioni del presente Codice, Valentino si riserva il diritto di svolgere, direttamente o attraverso terzi, attività di monitoraggio nei confronti dei Fornitori.

Le attività di monitoraggio possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella richiesta di esibizione di documenti nonché in controlli e visite presso i siti produttivi e gli uffici dei Fornitori (audit) - da effettuarsi anche senza preavviso. In caso di audit, i Fornitori si impegnano a condividere in maniera trasparente e collaborativa tutte le informazioni e documentazioni necessarie e ad agevolare l'eventuale accesso alle proprie strutture o a quelle dei propri sub-fornitori al personale di Valentino o di incaricati. Inoltre, Valentino si riserva il diritto di verificare che i propri Fornitori attuino attività di monitoraggio dei subFornitori attraverso, a titolo esemplificativo, la richiesta di documentazione rilevante.

Nel caso in cui Valentino dovesse riscontrare la mancata conformità al Codice richiederà ai Fornitori di implementare le misure necessarie a risanare tale situazione e, nei casi più gravi, potrà sospendere o risolvere il rapporto commerciale in essere.

Qualora i Fornitori ostacolino o non collaborino al corretto espletamento delle sopracitate attività di verifica, Valentino si riserva di qualificare tali comportamenti come casi di non conformità al Codice tali da determinare la risoluzione del rapporto contrattuale con i Fornitori.

Nell'ottica di promuovere e garantire la costante adeguatezza ed efficacia del presente Codice, Valentino si riserva la possibilità di rivederne i contenuti e le modalità di applicazione in base a eventuali sviluppi normativi e alle buone pratiche del settore.

7 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI E CONTATTI DI RIFERIMENTO

Valentino invita i Fornitori ad usufruire dei canali di comunicazione di seguito riportati per segnalare violazioni accertate o sospette del presente Codice o richiedere informazioni relative alla corretta interpretazione del medesimo. Per le sole notifiche di ispezione di cui alla sezione 6, il canale di comunicazione resta quello dell'indirizzo PEC come sopra indicato.

In particolare Valentino è lieta di mettere a disposizione di tutti i Fornitori la propria piattaforma Integrity Helpline, accessibile tramite homepage del sito www.valentino.com ed attivabile sia attraverso modulo di segnalazione sia attraverso contatto telefonico al numero indicato all'interno della pagina dell'Integrity Helpline.

La piattaforma Integrity Helpline rientra nel contesto degli impegni e degli obiettivi assunti da Valentino per garantire il rispetto dell'etica e dell'integrità di tutti i processi aziendali, interni ed esterni, e consente infatti a chiunque di poter facilmente segnalare violazioni del Codice e del Codice Etico e, in generale, violazioni di leggi e regolamenti, dei diritti umani o degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Teniamo a precisare che le segnalazioni effettuate tramite Integrity Helpline consentono di operare nel completo rispetto dell'anonimato del segnalante e nel totale rispetto della privacy.

8 MODULO DI ACCETTAZIONE

Firmando questo modulo il destinatario conferma di:

- aver ricevuto, analizzato e compreso le disposizioni del Codice;
- impegnarsi al rispetto del Codice e delle leggi e regolamenti applicabili a livello locale, regionale e nazionale relativi all'ubicazione delle proprie sedi;
- informare con tutti i mezzi necessari i propri dipendenti, fornitori, collaboratori esterni e ulteriori soggetti facenti parte della catena di fornitura per Valentino, dei contenuti del Codice e assicurare che anch'essi ne rispettino le disposizioni;
- impegnarsi ad accogliere ed attuare gradualmente gli incoraggiamenti segnalati nel Codice, in un'ottica di miglioramento continuo e sviluppo sostenibile delle attività di business;
- accettare le modalità di monitoraggio segnalate all'interno del documento;
- informare con trasparenza e integrità Valentino di ogni violazione del Codice propria o dei propri sub-Fornitori, dando notifica anche di eventuali ispezioni in accordo con le disposizioni contenute nella sezione 6 del documento;
- impegnarsi, in caso di non conformità, a implementare le azioni necessarie all'adeguamento delle proprie attività e operazioni;
- impegnarsi a riportare a Valentino ogni caso, presunto o accertato, di violazione del presente Codice utilizzando i contatti di riferimento indicati nella sezione 7 del documento.

Data (giorno/mese/anno) ____/____/____

Luogo: _____

Ragione o denominazione sociale: _____

Nome e carica: _____

Firma del legale rappresentante: _____